



**Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Responsabili Amministrativi
Ai Direttori dell'AC
LORO SEDI**

**E, p.c.
Alla Giunta esecutiva
Al Direttore Generale
LORO SEDI**

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione delle foresterie a pagamento e la vendita di gadgets a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 136/2018

Ad integrazione della circolare pubblicata sulla Intranet dell'Istituto avente ad oggetto "*Gestione delle conference fees/workshop. Modifica procedura*", con la presente si forniscono indicazioni specifiche per le operazioni di vendita al dettaglio di beni (gadgets) e gestione delle foresterie in relazione all'introduzione dell'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi previsto dal D.L. n. 119/2018, convertito con legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

L'Agenzia delle Entrate, con un parere pubblicato su Telefisco in data 30/01/2020 (allegato) ha chiarito che l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi non si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs. 165/2001 (tra le quali è ricompreso anche l'Infn). Le suddette amministrazioni infatti possono usufruire dell'esonero previsto dall'articolo 2, lett. qq) del DPR 696/1996 e, conseguentemente, anche dell'esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per quanto sopra descritto nulla cambia nella gestione contabile inerente:

1. Servizio di foresteria a pagamento (attivo presso LNF e LNS)
 2. Vendita al dettaglio di gadgets (attivo presso LNF)
-
1. I servizi di gestione foresteria delle strutture interessate continueranno pertanto a registrare contabilmente (tramite software Buffetti) gli incassi delle operazioni effettuate, inviando come sempre entro il 5 del mese successivo, i riepiloghi iva firmati all'ufficio adempimenti fiscali dell'amm.ne centrale, ai fini dell'espletamento degli obblighi iva da parte del suddetto ufficio. Ai clienti della foresteria dovrà invece essere rilasciato un *documento commerciale cartaceo di vendita o prestazione, non avente valenza fiscale.*
 2. Analogo discorso per la cessione di gadgets, valendo infatti anche per questa attività l'esonero di cui all'art. 2, lett. qq) del DPR 696/1996, non sarà necessario procedere all'acquisto di un nuovo registratore di cassa abilitato alla trasmissione telematica, ma si potrà continuare ad avvalersi del registratore



attualmente in uso. Anche in questo caso nulla cambia della gestione contabile degli incassi delle vendite effettuate. Dovranno infatti continuare ad essere inviati, come sempre entro il 5 del mese successivo, gli scontrini riepilogativi/elenco vendite effettuate nel mese, all'ufficio adempimenti fiscali dell'amm.ne centrale. Infine, analogamente alla gestione delle foresterie, dovrà essere rilasciato all'acquirente un *documento commerciale cartaceo di vendita, non avente valenza fiscale.*

N.B. A scanso equivoci si fa presente che la presente circolare NON integra né tantomeno sostituisce la circolare "*Gestione delle conference fees/workshop. Modifica procedura*" emessa a dicembre 2019 e tuttora in vigore.

Difatti il suddetto esonero di cui all'art. 2, lett. qq) del DPR 696/1996 opera **SOLO E SOLTANTO per le operazioni economiche ricomprese nelle cosiddette "vendite al dettaglio" di cui all'art. 22 del DPR 633/72.** Tra le quali sono appunto esplicitamente ricompresi sia le vendite di materiale di promozione pubblicitaria (comma 1), sia i servizi alberghieri (comma 2). Pertanto non ne fanno parte le prestazioni a pagamento di accesso ad eventi (quali: conferenze, convegni, workshop, corsi di formazione e similari, etc...), che, configurandosi come prestazioni di servizio, NON sono ricomprese nell'elenco tassativo delle vendite al dettaglio di cui al già citato art. 22 del DPR 633/72.

Ulteriori suggerimenti operativi

Avendo la legge 136/2018 abolito esplicitamente tutti i documenti fiscali cartacei, si suggerisce, alle amm.ni locali interessate, di provvedere a richiedere, ai fornitori di riferimento, la modifica delle ricevute cartacee emesse dai software di gestione delle foresterie e dal registro di cassa utilizzato per la vendita di gadgets. Ciò al fine di sostituire i documenti che riportano i vecchi riferimenti fiscali (matrici progressive delle ricevute buffetti, diciture fiscali varie, etc...ormai fuori legge), con *documenti commerciali cartacei di vendita o prestazione* non aventi natura fiscale alcuna e che riportassero (consigliabile se pur non obbligatorio) la seguente dicitura:

Esonero comunicazione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 lett. qq) del DPR 696/96

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simona Fiori)